

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 246/12/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DOMANDE DELLE PARTI

Si tratta di un Avviso d'Accertamento di IVA per l'anno 2003, per ripresa a tassazione di imponibile fatturato, impugnato da B2B CHEMICALS S.r.l. per violazione dell'art. 54, c.5, D.P.R. 533/72, e perché l'Ufficio non ha offerto alcuna prova diretta dell'inesistenza delle operazioni contestate. L'Ufficio si è costituito in giudizio, ribadendo la legittimità dell'Avviso per le oggettive condizioni della presunta ricevente la merce venduta.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Deve evidenziarsi che è pacifico che l'Ufficio ha utilizzato, al fine di sostenere e motivare l'Avviso di Accertamento, unicamente quanto accertato dall'Ufficio di Fiorenzuola presso una società terza, ABIPI S.p.A., richiamandone in sintesi i fatti: che la stessa era priva di un magazzino, non aveva dipendenti e/o struttura amministrativa adeguata, aveva pagato in anticipo le fatture, la cui IVA è stata oggetto della ripresa. Sicché è pacifico che l'Ufficio non ha effettuato alcuna ulteriore indagine specifica riferita a quelle fatture contestate ed alla merce ivi descritta, limitandosi a prendere atto della comunicazione pervenuta dall'accertamento effettuato su ABIPI, senza neppure tenere conto che lo stesso Ufficio di Fiorenzuola (che aveva fatto la comunicazione) aveva espressamente e puntualmente precisato che all'evidenza erano necessari "eventuali ulteriori approfondimenti".

=) Una siffatta motivazione, proprio perché nascente da un accertamento svolto presso un terzo e di cui la ricorrente non era a conoscenza, doveva essere sostenuta nei confronti della ricorrente, almeno per relationem, allegando tale accertamento all'Avviso qui impugnato: il che non solo non è avvenuto ab initio - costituendo per ciò stesso un vizio dell'atto impugnato -, ma neppure tale accertamento è stato prodotto dall'Ufficio nel presente giudizio, pur a fronte delle specifiche contestazioni della ricorrente

=) Si deve anche aggiungere che: -)gli elementi di fatto sopra richiamati, ed adottati dall'Ufficio a sostegno delle riprese effettuate nei confronti della ricorrente, si riferiscono comunque e sempre al terzo ABIPI, delle cui condizioni e caratteristiche la ricorrente non era tenuta a sapere alcunché; -)quegli stessi elementi nulla dicono o provano in ordine alle caratteristiche ed alla attività effettiva e reale di società che pacificamente sono di puro trading: cioè comprano e vendono elementi plastici, che spesso si muovono solo verso l'acquirente finale, pure e dopo varie transazioni commerciali, il quale acquirente finale non è affatto necessariamente uno degli intermediari di trading che pure intervengono nelle varie transazioni.

=) Pertanto il Ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell'Avviso impugnato, che è infondato e non provato e motivato congruamente. L'accoglimento del Ricorso nel merito assorbe in ogni caso ogni altra eccezione sollevata e svolta dalle parti.

=) Sussistono giusti motivi, data pure la possibile incertezza interpretativa, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.